

Cassazione Penale – (Decreto “Balduzzi”, rilevante la condotta corretta e virtuosa del medico)



---

**Il fatto**

La Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale una ginecologa era stata condannata per il reato previsto dalla legge sulla IVG in quanto per colpa aveva cagionato l'aborto del feto.

Secondo i giudici di merito, l'imputata non aveva per tempo individuato lo stato ipossico cronico pur documentato dai traccati cgt eseguiti. Gli accertamenti strumentali infatti evidenziavano una sofferenza fetale. Nonostante ciò la professionista ometteva di intervenire tempestivamente, e quindi non operava, né disponeva, nei tempi necessari, parto cesareo elettivo e cagionava, in tal modo, la morte intrauterina del feto sopravvenuta per insufficienza placentare acuta e conseguente anossia intrauterina.

**Profili giuridici**

l'imputata ha impugnato il provvedimento d'appello evidenziando anche l'intervenuta innovativa disciplina introdotta dall'art. 3 del cosiddetto "Decreto Balduzzi".

In tema di responsabilità medica, la norma esclude la rilevanza della colpa lieve con riferimento a quelle condotte che abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica.

Nel caso specifico si è osservato che non può considerarsi corretta o virtuosa una condotta che non abbia tenuto in nessun conto gli allarmanti segnali di pericolo che, anche in seguito ad accertamenti strumentali, si andavano addensando sul capo della gestante, segnali che il medico ignorò o comunque non percepì nella loro effettiva gravità, tanto che, anche immediatamente prima dell'inutile taglio cesareo, la stessa non rappresentò nemmeno alla diretta interessata l'assoluta urgenza del suo ricovero e del conseguente intervento tanto che la donna una volta fatto ingresso nella clinica, si adattò a seguire la normale trafila burocratica, quando ormai, inconsapevolmente, portava in grembo un feto in irreversibile stato preagonico.

[Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net) ]

---

**Cassazione Penale – Sez. V; Sent. n. 11804 del 11.03.2014**